

Il testo della
convenzione è stato
pubblicato in
inglese e francese,
questo testo non è
ufficiale, ma frutto
della traduzione
con google.

**Delegati dei Ministri****CM Documenti**

CM (2013) 79 in lista finale 9 luglio, 2014

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di organi umani

Relazione esplicativa

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto della presente relazione esplicativa in una riunione tenutasi a livello dei suoi Deputati, il 9 luglio 2014.

2. Il testo di questa relazione esplicativa non costituisce uno strumento che fornisce un'interpretazione autorevole della Convenzione, anche se potrebbe essere di natura tale da facilitare l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Introduzione

3. L'esistenza di un commercio illegale a livello mondiale di organi umani a fini di trapianto è un fatto ben stabilito, e vari mezzi sono state adottate, sia a livello nazionale che internazionale, per contrastare questa attività criminale, che presenta una chiara pericolo per la salute individuale e pubblico ed è in violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e un affronto al concetto stesso di dignità umana e della libertà personale.

4. Quindi, sia il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197) del 16 maggio 2005 contiene disposizioni che criminalizzano la tratta di esseri umani a scopo di espianto di organi.

5. Inoltre, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (ETS No.164) del 4 aprile 1997 vieta, all'articolo 21, che il corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, fonte di profitto. Tale divieto è sviluppato nel protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo trapianto di organi e di tessuti di origine umana (STE n. 186) del 24 gennaio 2002, che vieta esplicitamente il traffico di organi al suo articolo 22. Conformemente all'articolo 26 del predetto protocollo addizionale, le parti dovrebbero prevedere sanzioni adeguate da applicare in caso di violazione del divieto.

6. Nel 2008, il Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite ha deciso di preparare una "Studio congiunto sul traffico di organi, tessuti e cellule (OTC) e la tratta di esseri umani a scopo di espianto di organi". Questo studio congiunto, che è stato pubblicato nel 2009, ha individuato una serie di questioni legate al traffico di organi umani, tessuti e cellule che meritava ulteriore considerazione, in particolare, la necessità di distinguere chiaramente tra la tratta di esseri umani a scopo di espianto di organi e il traffico di organi umani *di per sé*; la necessità di rispettare il principio del divieto di fare guadagni finanziari con il corpo umano e delle sue parti; la necessità di promuovere la donazione di organi; la necessità di raccogliere dati affidabili sul traffico di organi, tessuti e cellule, nonché la necessità di una definizione concordata a livello internazionale del traffico di organi, tessuti e cellule.

7. Più importante, lo studio congiunto conteneva una raccomandazione per elaborare uno strumento giuridico internazionale che stabilisce una definizione del traffico di organi, tessuti e cellule (OTC) e le misure per prevenire tali traffici e proteggere le vittime, così come il diritto penale misure per punire il crimine.

8. In questo contesto, il Comitato dei Ministri il 16 novembre 2010 ha deciso di invitare il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), il Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) e il Comitato europeo sul trapianto di organi (CD-PTO) di individuare i principali elementi che potrebbero far parte di uno strumento giuridico internazionale vincolante e di riferire al Comitato dei Ministri entro aprile 2011.

9. Nella loro relazione del 20 aprile 2011, i tre comitati direttivi dei suddetti sottolineato che "il traffico di organi umani, tessuti e cellule è un problema di proporzioni globali che viola i diritti umani fondamentali e delle libertà fondamentali e costituisce una minaccia diretta per la salute individuale e pubblica". I suddetti tre comitati inoltre sottolineato che "nonostante l'esistenza di due strumenti giuridici internazionali vincolanti [vale a dire il suddetto Protocollo Trafficking delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa Convenzione Trafficking], lacune importanti, che non sono sufficientemente affrontate da questi strumenti, continuano ad esistere nel quadro giuridico internazionale".

10. In particolare, i tre comitati direttivi sono giunti alla conclusione che gli strumenti giuridici internazionali esistenti "solo affrontare lo scenario in cui si ricorre a diverse misure coercitive o fraudolenti per sfruttare una persona nel contesto del prelievo di organi, ma non sufficientemente coprire scenari, in cui il donatore ha - in modo adeguato - acconsentito al prelievo di organi o - per altre ragioni - non è considerata essere una vittima della tratta in termini di [...] convenzioni".

11. I tre comitati direttivi, pertanto proposti per il Consiglio d'Europa di elaborare una convenzione internazionale vincolante di diritto penale contro il traffico di organi umani, eventualmente anche coprire tessuti e cellule, per colmare le lacune del diritto internazionale esistente.

12. Con decisioni del 6 luglio 2011 e del 22-23 febbraio 2012, rispettivamente, il Comitato dei Ministri ha istituito il comitato ad hoc di esperti sul traffico di organi umani, tessuti e cellule (PC-TO) e il compito con l'elaborazione di un progetto di convenzione di diritto penale contro il traffico di organi umani, e, se del caso, un progetto di protocollo aggiuntivo al progetto suddetta Convenzione penale contro la tratta di tessuti e cellule umani.

13. Il PC-TO ha tenuto un totale di quattro incontri a Strasburgo, il 13-16 Dicembre 2011, in marzo 06-09, il 26-29 giugno e il 15-19 ottobre 2012, e ha elaborato un progetto preliminare di convenzione contro la tratta di organi umani. Essa non ha elaborato un protocollo aggiuntivo sui tessuti e le cellule e ha raccomandato di rivedere questa possibilità in futuro.

14. La bozza del testo della convenzione è stato messo a punto dal Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che lo ha approvato nella riunione plenaria del 4-7 dicembre 2012.

Preambolo

Commento al preambolo:

15. Il preambolo descrive lo scopo della Convenzione, vale a dire contribuire in maniera significativa allo sradicamento del traffico di organi umani mediante la prevenzione e la lotta contro questo crimine, in particolare attraverso l'introduzione di nuovi reati che integrano gli strumenti giuridici internazionali esistenti in materia del traffico di esseri umani a scopo di espanto di organi.

16. Il preambolo sottolinea che, in applicazione delle disposizioni della Convenzione sul diritto penale sostanziale, dovuta considerazione dovrebbe essere data alla finalità della convenzione e al principio di proporzionalità.

17. Riferimento specifico è fatto nel preambolo i seguenti atti giuridici delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa:

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948);
- La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n° 5);
- La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina;
- Il Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana;
- Il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di una persona, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite (2000);
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Capitolo I - Finalità, ambito di applicazione e significato dei termini

Articolo 1 - Finalità

18. Paragrafo 1 stabilisce le finalità della convenzione, che sono per prevenire e combattere il traffico di organi umani, per proteggere i diritti delle vittime e facilitare la cooperazione sia a livello nazionale e internazionale sulla lotta contro il traffico di organi umani.

19. Paragrafo 2 prevede l'istituzione di uno specifico meccanismo di follow-up (articoli 23-25), al fine di garantire l'effettiva attuazione della Convenzione.

Articolo 2 - Campo di applicazione e uso di termini

20. L'articolo 2, comma 1, definisce l'ambito di applicazione della Convenzione in riferimento a traffico di organi umani a fini di trapianto o per altri scopi e ad altre forme di allontanamento illecito e di impianto illecito. I negoziatori hanno deciso che la nozione di traffico di organi riguarda tutte le condotte di allontanamento illecito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di impianto / uso di organi prelevati illecitamente di cui all'articolo 5, e gli altri comportamenti di cui agli articoli 7, 8 e 9. Per ulteriori spiegazioni sul concetto di traffico di organi umani, si veda il paragrafo 23. L'espressione "altre forme di allontanamento illecito e di impianto illecito" si riferisce solo alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6. Il commercio legale con medicinali prodotti, fabbricati a partire da organi o parti di organi umani (come i medicinali per terapie avanzate) umane, non sono coperti dalla Convenzione e non devono essere limitati da esso.

21. Il termine "altri scopi" è destinato per riferirsi a qualsiasi fine diverso trapianto, per il quale potrebbero ora, né in futuro, essere utilizzate organi illecitamente rimosso da un donatore. Per quanto riguarda ciò che costituisce il termine "altri scopi", i negoziatori rilevate, in particolare, la ricerca scientifica e l'uso di organi di raccogliere tessuti e cellule, come l'uso di valvole cardiache da un cuore illecitamente rimosso, o l'uso di cellule da un organo illecitamente rimosso organo per la terapia cellulare. Ma tenendo conto, *tra l'altro*, i progressi della ricerca scientifica e gli sviluppi futuri nell'uso di organi per fini diversi da impianto, i negoziatori hanno deciso di lasciare questo open. Di conseguenza, questo elenco di esempi non è esaustivo. Tuttavia, mentre la presente Convenzione si applica al prelievo di organi umani per scopi diversi dal trapianto, il traffico di tessuti e cellule non rientra nel campo di applicazione della Convenzione.

22. L'articolo 2, comma 2, prevede due definizioni che sono applicabili in tutta la Convenzione.

23. Definizione di "traffico di organi umani". Data la complessità delle azioni criminali che compongono "traffico di organi umani", che coinvolge diversi attori e diversi atti criminali, i negoziatori della Convenzione hanno ritenuto meno utile per tentare di formulare una definizione onnicomprensiva del reato di servire da base per specificando la descrizione dei reati di cui al capo II della Convenzione. Invece, le disposizioni imperative contenute nel capitolo II della Convenzione sul "Diritto penale sostanziale" (articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5, 7, 8 e 9) enumerare i reati che, se commessi da soli o in combinazione con un altro, tutti costituiscono traffico di organi umani. Tuttavia, i negoziatori hanno ritenuto necessario fare riferimento a "traffico di organi umani" come fenomeno globale in altre parti della convenzione. Di conseguenza, l'articolo 2, paragrafo 2, contiene una tale definizione di "traffico di organi umani", che consiste in un riferimento alle disposizioni di diritto penale sostanziale che definiscono i diversi atti criminali che costituiscono "il traffico di organi umani".

24. Definizione di "organo umano". Per quanto riguarda la definizione di "organo umano", i negoziatori hanno deciso di prendere in consegna la definizione riconosciuta a livello internazionale utilizzato dall'Unione europea di cui all'articolo 3, lettera (h), della sua "Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti".

Articolo 3 - Principio di non discriminazione

25. Questo articolo vieta la discriminazione in parti l'attuazione della Convenzione ed in particolare nel godimento di misure per proteggere e promuovere i diritti delle vittime. Il significato di discriminazione di cui all'articolo 3 è identico a quello dato in virtù dell'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

26. Il concetto di discriminazione è stata interpretata sempre dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 14 della CEDU. In particolare, questa giurisprudenza ha chiarito che non ogni distinzione o differenza di trattamento costituisce una discriminazione. Come la Corte ha affermato, per esempio nel *Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito* del 28 maggio 1985 il giudizio, "una differenza di trattamento è discriminatoria se 'non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole', vale a dire, se lo fa non perseguire un 'obiettivo legittimo' o se non c'è un 'ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito'".

27. L'elenco dei motivi di non discriminazione di cui all'articolo 3 si basa su quella di cui all'articolo 14 della CEDU e l'elenco di cui all'articolo 1 del Protocollo n° 12 alla CEDU. Tuttavia, i negoziatori volevano includere anche i motivi di non discriminazione di età, orientamento sessuale, stato di salute e disabilità. "Stato di salute" comprende in particolare stato di sieropositività. L'elenco dei motivi di non discriminazione non è esaustivo, ma indicativo, e non dovrebbe dar luogo a ingiustificate e contrarie interpretazioni per quanto riguarda la discriminazione basata su motivi non così inclusi. Vale la pena sottolineare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha applicato l'articolo 14, per motivi di discriminazione non esplicitamente menzionati in tale disposizione (v., ad esempio, per quanto riguarda il motivo dell'orientamento sessuale, la sentenza del 21 dicembre 1999 in *Salgueiro da Silva Mouta v Portogallo*). Il riferimento a "o altro status" potrebbe riferirsi, per esempio, ai membri delle popolazioni di rifugiati o immigrati.

Capo II - Diritto penale sostanziale

28. Capo II contiene le disposizioni di diritto penale sostanziale della convenzione. E' chiaro dal tenore letterale delle disposizioni, che le parti sono tenute solo a criminalizzare gli atti di cui alle norme imperative, se commessi intenzionalmente. L'interpretazione del termine "intenzionalmente" è lasciata alla legislazione nazionale, ma il requisito per comportamento intenzionale si riferisce a tutti gli elementi del reato. Come sempre nelle convenzioni di diritto penale del Consiglio d'Europa, questo non significa che le parti non sarebbe stato permesso di andare oltre questo requisito minimo anche criminalizzare atti non intenzionali.

29. I negoziatori hanno deciso di lasciarlo aperto per le parti di decidere se applicare l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli 5, 7 e 9 al donatore o del ricevente. Non vi è quindi alcun obbligo giuridico per gli Stati di applicare tali disposizioni per il donatore e il ricevente, mentre ad esempio il chirurgo effettuare la rimozione o l'impianto sarà sempre coperte dall'obbligo criminalizzazione. I negoziatori hanno preso atto che un certo numero di Stati membri sarebbero - in nessun caso - astenersi dal perseguire donatori di organi per commettere tali reati. Altri Stati membri hanno indicato che donatori di organi potrebbero sensi della legislazione nazionale, a determinate condizioni, essere considerati come aver partecipato, o addirittura istigato, il traffico di organi umani.

30. Come principio generale, i negoziatori hanno voluto sottolineare che gli obblighi contenuti nella presente Convenzione non richiedono parti di adottare misure che vanno contro le regole costituzionali o principi fondamentali in materia di libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione. **Articolo 4 - rimozione illecito di organi umani**

31. Articolo 4, comma 1, lettere a - c, obbliga le parti alla Convenzione per stabilire come reato penale il prelievo di organi umani di vivere o defunti dei donatori nei seguenti casi: la mancanza di un consenso libero, informato e specifico da parte del donatore o di autorizzazione da parte della legge nazionale della parte in questione (lettera a); un guadagno finanziario o un vantaggio analogo è stato offerto o ricevuto in cambio per il prelievo di organi da un donatore vivente (lettera b), o di un donatore deceduto (lettera c). Anche se la rimozione illecito di organi umani può in pratica comportare elementi di tutti gli atti di cui alle lettere a - c, è sufficiente che una delle tre condizioni sono soddisfatte per stabilire che il reato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è stato commesso. I negoziatori hanno scelto di non includere lo scopo di impiantazione o per altri scopi come elemento del reato, per evitare la prova della finalità della rimozione.

32. I negoziatori hanno ritenuto che, come principio generale, il concetto di consenso inclusi nella presente Convenzione deve essere identico a quello espresso nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, e il suo Protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana.

33. Per quanto riguarda i donatori viventi, l'articolo 13 del protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana attinge la sostanza dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il consenso ad un intervento nel campo della salute, completata da suo l'articolo 19, paragrafo 2, per quanto riguarda il consenso al prelievo di organi da donatori viventi. L'articolo 13 del protocollo addizionale prevede al primo comma che "un organo o tessuto può essere rimosso da un donatore vivente solo dopo che la persona interessata abbia dato libero, informato e specifico consenso ad esso in forma scritta o prima di un organismo ufficiale." Il suo secondo comma, precisa che "La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento." Il fatto che il consenso deve essere "specifica e dato in forma scritta o prima di un organismo ufficiale" rafforza i requisiti rispetto alle regole generali in materia di consenso un intervento nel campo della salute. La Relazione esplicativa del protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana specifica le modalità per ottenere e ritirare il consenso: "il consenso del donatore deve essere specifico e dato in forma scritta o prima di un organismo ufficiale, un giudice, un giudice o un notaio ufficiale per esempio. La responsabilità di questo organismo è quello di garantire che il consenso sia adeguato e informato. La seconda

paragrafo fornisce la libertà di ritirare il consenso alla rimozione in qualsiasi momento. Non vi è alcun obbligo per il ritiro del consenso per essere in forma scritta o per seguire una particolare forma. Il donatore ha bisogno semplicemente dire no alla rimozione in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, gli standard e gli obblighi professionali [...] possono richiedere che la squadra continua con la procedura se non farlo metterebbe in pericolo seriamente la salute del donatore. "Sembra chiaro che l'articolo 4 della Convenzione si applica anche a qualsiasi persona privata della sua / la sua libertà, vivo o morto, che era al momento della negoziazione della Convenzione una delle principali preoccupazioni espresse dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e condivisa da molte delegazioni.

34. Per quanto riguarda i donatori deceduti, l'articolo 17 del protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana stabilisce che "organi o tessuti non devono essere rimossi dal corpo di una persona deceduta a meno che non siano stati ottenuti il consenso o l'autorizzazione richiesta dalla legge. La rimozione non può essere eseguita se la persona deceduta era opposto ad esso. "Secondo la relazione esplicativa del presente protocollo," Senza anticipare il sistema da introdurre, l'articolo prevede che, se i desideri della persona deceduta sono affatto in dubbio, si deve poter contare sul diritto nazionale per l'orientamento per la procedura appropriata. In alcuni Stati membri la legge permette che se non ci sono obiezioni esplicito o implicito alla donazione, la rimozione può essere effettuata. In tal caso, la legge prevede mezzi per esprimere l'intenzione, come ad esempio l'elaborazione di un registro degli addebiti. In altri paesi, la legge non pregiudica la volontà degli interessati e prescrive indagini tra parenti e amici per stabilire se la persona deceduta era a favore della donazione di organi".

35. Ai fini della presente convenzione, nel caso di un donatore vivente, il termine "specifiche" significa che il consenso deve essere dato in modo chiaro e per quanto riguarda la rimozione di un organo "specifico" che viene identificato con precisione. Nel caso di un donatore deceduto, quest'ultimo può aver dato la sua / il suo consenso durante il suo / la sua vita per il prelievo di un organo da effettuare dopo il suo / la sua morte; tale consenso può essere dato per quanto

riguarda un organo specifico o, in termini più generali. Qualsiasi rimozione di organi effettuato dopo la morte della persona interessata deve rispettare i termini di questo accordo. Se il donatore non ha espresso alcun desiderio durante il suo / la sua vita, la rimozione può essere effettuata solo se sono soddisfatti i requisiti, come definiti dal diritto nazionale, per quanto riguarda l'autorizzazione per l'espianto di organi. 36. La "rimozione di essere autorizzato ai sensi del suo diritto interno" formulazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a. copre diversi concetti, come previsto dal diritto interno, che si basano sul consenso implicito del defunto o in base al quale i parenti del defunto hanno diritto di prendere la decisione.

37. L'articolo 20 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la biomedicina e l'articolo 14 del suo protocollo aggiuntivo relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana vietano prelievo di organi da parte di persone non in grado di dare il consenso. La disposizione di cui al paragrafo 1, lettera a dell'articolo 4 della Convenzione contro il traffico di organi umani corrisponde a questo principio. Come indicato nella relazione esplicativa della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda l'articolo 6, concernente la tutela delle persone incapaci di dare il consenso, l'incapacità di dare il consenso deve essere intesa nel contesto di un dato intervento e sono definiti dal diritto interno. E' per legge nazionale per determinare se una persona ha la capacità di dare il consenso.

38. Tuttavia, data la finalità specifica della *Convenzione contro il traffico di organi umani*, che è una convenzione di diritto penale, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede la possibilità di una prenotazione alla regola generale di stabilire come reato atti di cui al al capoverso 1 lettera a. La prenotazione è restrittiva, limitata ai donatori viventi e solo a casi eccezionali. Talune delegazioni hanno chiesto di introdurre una tale riserva per coprire casi eccezionali in cui la persona da cui l'organo viene rimosso non è in grado di fornire il consenso, come stabilito al paragrafo 1, lettera a, e dove non ci sono quindi altre soluzioni possibili di ottenere il consenso da un ente competente o una persona autorizzata, come previsto dalla legge nazionale. Questo è il caso per esempio per i bambini, le persone con disabilità mentale, o di qualsiasi altra persona sotto una tutorship. Questi stati hanno voluto prevedere che, in tali casi eccezionali, il consenso può essere dato da altre persone autorizzate o addirittura, da altre istituzioni competenti (ad esempio tribunali), per l'interessato, in conformità con le garanzie e le norme di diritto interno. L'ultima frase obbliga qualsiasi uso State facendo di questa opzione di prenotazione per fornire una breve dichiarazione della normativa nazionale pertinente, come appare, ad esempio, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 57, paragrafo 2) e la Convenzione sui diritti dell'uomo e Biomedicina (articolo 36, comma 2).

39. L'articolo 4, comma 3, specifica che l'espressione di "un guadagno economico o un profitto analogo" utilizzata nei paragrafi 1, B e C non comprende il risarcimento per il mancato guadagno ed eventuali altre spese giustificabili causato dalla rimozione di un organo o di i relativi esami medici, o indennizzo in caso di danno che non è inerente alla rimozione di organi. I negoziatori hanno ritenuto necessario includere questa formulazione, che è tratto da protocollo addizionale sul trapianto di organi e di tessuti di origine umana, al fine di distinguere chiaramente la compensazione legale di donatori di organi, in taluni casi dalla pratica vietato di fare guadagni finanziari il corpo umano o sue parti.

40. L'guadagno economico o un profitto analogo dovrebbe essere inteso in un contesto ampio. Il guadagno può essere offerto al donatore o terza persona, direttamente o tramite intermediari. L'espressione "guadagno economico o un profitto analogo" non si applica a un accordo che è autorizzato dal diritto nazionale, come modalità di donazione abbinata o aggregata.

41. Paragrafo 4, obbliga le parti della convenzione di considerare la creazione come un reato penale il prelievo di organi umani da donatori viventi o deceduti, dove viene eseguita la rimozione di fuori del quadro del suo sistema di trapianti nazionale, o in violazione dei principi essenziali della domestica leggi o norme trapianto.

42. L'ultima frase del paragrafo 4 chiarisce che, mentre viene lasciato a ciascuna parte di decidere se o meno - e se sì in che senso - si stabilirà reati che riguardano il comportamento descritto in questo paragrafo, e mentre una parte che decide di stabilire tali reati non è giuridicamente tenuti ad applicare anche gli articoli da 9 a 22 a tali reati, il partito è chiamato a sforzarsi di farlo.

43. I negoziatori non erano d'accordo sulla questione se sia o non sarebbe opportuno esigere parti di sanzionare prelievo di organi o impianto, se viene effettuata "al di fuori del quadro dei sistemi di trapianto nazionali", cioè al di fuori del sistema di approvvigionamento e trapianto di organi autorizzati dalle autorità competenti della parte in questione, e / o in violazione delle sue norme trapianto domestici o leggi. Alcuni Stati membri ritengono che normalmente qualsiasi rimozione trapianto di organi o che possono essere considerati deve essere eseguita al di fuori del sistema (o in violazione del diritto trapianto) avrebbero anche costituire uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4. Altri stati non condividono questa posizione. I negoziatori hanno convenuto che sarebbe opportuno affrontare specificamente queste situazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 4 della Convenzione, pur riconoscendo che gli Stati hanno attualmente molto diversi sistemi di trapianto nazionali in vigore, e che lo scopo della presente Convenzione non è quello di amonizzare il trapianto domestico sistemi.

44. Allo stesso modo, i negoziatori hanno riconosciuto che in alcuni Stati, prelievo di organi effettuate al di fuori del quadro del sistema nazionale di trapianto sarebbe *di per sé* non necessariamente essere considerato più di un reato di regolamentazione o minore, cioè se lo stesso atto non anche cadere ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4.

45. Causa delle suddette differenze tra i vari sistemi di trapianto nazionali e sistemi giuridici nazionali degli Stati membri, i negoziatori hanno deciso di lasciare un certo margine di apprezzamento alle parti in relazione o meno a stabilire come reato penale il prelievo di organi da vivente o donatori deceduti, alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 5 - Uso degli organi illecitamente prelevati a fini di impianto o per altri scopi di impianto

46 L'articolo 5 obbliga le parti della convenzione per stabilire come reato secondo il diritto interno l'uso di organi prelevati illecitamente - sia per l'impianto o per qualsiasi altro scopo. Il riferimento all'articolo 4, comma 1, indica che l'articolo 5 si applica a tutti i casi in cui un organo è stato rimosso in alcuna delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 1.

47. Come nel caso di impianto, l'obbligo per le parti di criminalizzare l'uso successivo dell'organo illecitamente rimosso è limitato a quelle situazioni in cui l'autore agisce intenzionalmente.

48. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione, le parti possono decidere di limitare l'applicazione dell'articolo 5, da utilizzare per l'impianto soltanto, o per altri usi, come specificato da detta Parte.

Articolo 6 - Impianto di organi al di fuori del sistema di trapianti nazionale o in violazione dei principi fondamentali del diritto nazionale trapianto

49. L'articolo 6 obbliga le parti a considerare la creazione come un reato penale l'impianto di organi effettuate al di fuori del quadro dei loro sistemi di trapianto nazionali, o in cui l'impianto viene eseguito in violazione dei principi fondamentali delle leggi di trapianto nazionali o regole.

50. Come nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, e per le stesse ragioni, i negoziatori hanno preferito lasciare un certo margine di apprezzamento alle parti in relazione o meno a stabilire come reato penale l'impianto di organi da vivente o i donatori deceduti, alle condizioni di cui all'articolo 6.

51. L'ultima frase dell'articolo 6, chiarisce che mentre è lasciata a ciascuna parte di decidere se o meno - e se sì in che senso - si stabilirà reati che riguardano il comportamento descritto in questo articolo, e mentre una parte che decide di stabilire tali reati non è giuridicamente tenuta ad applicare anche gli articoli da 9 a 22 a tali reati, il partito è chiamato a sforzarsi di farlo.

Articolo 7 - sollecitazione illecito, il reclutamento, l'offerta e la richiesta di indebiti vantaggi

52. L'articolo 7, comma 1, obbliga le parti a criminalizzare la sollecitazione illecito e reclutamento dei donatori e dei riceventi per il guadagno economico o un profitto analogo, sia per la persona o sollecitare reclutamento o per un terzo. Lo scopo della disposizione è quindi di criminalizzare le attività dei soggetti che operano come interfaccia tra e che riuniscono i donatori, destinatari e personale medico. Queste attività costituiscono un elemento essenziale del traffico di organi umani. I negoziatori hanno ritenuto che la pubblicità è una forma di sollecitazione e, pertanto, ha deciso di non includere una disposizione specifica sulla pubblicità di cui all'articolo 7. Invece hanno deciso di introdurre all'articolo 21, paragrafo 3, l'obbligo esplicito per gli Stati parti vietano la pubblicità della necessità di , o la disponibilità di organi umani, al fine di offrire o ricercare un guadagno economico o un profitto analogo. Tuttavia, questa misura non impedisce le attività per reclutare donatori che sono autorizzate a norma del diritto nazionale.

53. Viene lasciata alla discrezione delle parti, conformemente al loro diritto nazionale, decidere se o meno donatori di organi devono essere oggetto di azione penale ai sensi del presente articolo (cfr. punto 29). Come l'acquisto di un organo non dà luogo ad un guadagno economico o un profitto analogo da parte del compratore, questa disposizione non è applicabile agli atti compiuti da un potenziale ricevente organo. Lo stesso vale per qualcuno che agisce per conto del potenziale ricevente dell'organo, ad esempio, un membro della famiglia, nella misura in cui ciò non dà luogo ad alcun guadagno economico o un profitto analogo sulla sua parte.

54. L'articolo 7, commi 2 e 3, obbliga le parti a criminalizzare la corruzione attiva e passiva, rispettivamente, degli operatori sanitari, funzionari pubblici o di persone che lavorano per enti del settore privato, al fine di avere una rimozione o l'impianto di un organo umano effettuata nell'ambito del circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5 e, se del caso l'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 6. In questo contesto, va rilevato che gli articoli 4, comma 4 e l'articolo 6 Parti lasciare un margine per decidere se stabilire i reati ivi descritti come reati penali. Quindi, l'uso della dicitura "se del caso" significa che quando si considera che stabilisce i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6 come reati penali, una parte dovrebbe anche prendere in considerazione la loro inclusione all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

55. La formulazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 si ispira articoli 2 e 7 della Convenzione penale sulla corruzione (STE n° 173). I negoziatori hanno ritenuto utile includere tali disposizioni nella presente Convenzione, in quanto non tutte le parti della convenzione saranno necessariamente Parti della Convenzione penale sulla corruzione.

Articolo 8 - Preparazione, conservazione, lo stoccaggio, il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l'importazione e l'esportazione di organi umani prelevati illecitamente

56. L'articolo 8 obbliga le parti a stabilire la preparazione, la conservazione, lo stoccaggio, il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l'importazione e l'esportazione di organi prelevati nelle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 4, quando commesso intenzionalmente, come un reato penale. In questo contesto, va osservato che l'articolo 4, paragrafo 4, lascia le parti un margine per decidere se istituire il reato ivi descritto come reati. Quindi, l'uso della dicitura "se del caso" significa che quando si considera che istituisce il reato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, come reato, una parte dovrebbe anche considerare compresi nell'articolo 8.

57. Causa delle differenze nei sistemi giuridici degli Stati membri, alcune parti possono, nel recepire la Convenzione nel loro diritto nazionale, decidere di stabilire i reati ai sensi della Convenzione, in particolare quelle elencate all'articolo 8, come un reato separato, o considerare come la complicità o il tentativo di cui all'articolo 9.

58. Nella misura in cui una parte si avvale della possibilità di prenotazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per quanto riguarda l'articolo 5, interesserà la misura in cui tale parte è tenuta a criminalizzare i comportamenti di cui all'articolo 8.

Articolo 9 - Favoreggiamento o complicità e tentativo

59. Paragrafo 1 prevede che le Parti a stabilire come reati complicità la commissione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. La responsabilità si pone per complicità in cui la persona che commette un reato è aiutata da un'altra persona che intende anche il reato di essere commesso.

60. Paragrafo 2 prevede la criminalizzazione di un tentativo di commettere i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

61. L'interpretazione del termine "tentativo" è lasciata alla legislazione nazionale. Il principio di proporzionalità, di cui al preambolo della Convenzione, dovrebbe essere preso in considerazione da parti quando distinzione tra il concetto di tentativo e di meri atti preparatori, che non giustificano criminalizzazione.

62. Paragrafo 3 consente alle parti di effettuare prenotazioni per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 2 (tentativo) per reati di cui agli articoli 7 e 8, a causa delle differenze tra i sistemi penali degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

63. Come per tutti i reati stabiliti ai sensi della Convenzione, che richiede la criminalizzazione di complicità e tentativo solo se commessa intenzionalmente.

Articolo 10 - Competenza

64. Tale articolo stabilisce vari requisiti nella quale le parti devono stabilire giurisdizione per i reati di cui la convenzione non è interessato.

65. Paragrafo, 1 lettera a. è basato sul principio di territorialità. Ciascuna parte è tenuta a punire i reati stabiliti in base alla convenzione quando sono stati commessi sul suo territorio.

66. Paragrafo 1, lettere b. e c. sono basate su una variante del principio di territorialità. Tali commi richiedono ciascuna delle parti di stabilire la competenza sui reati commessi a bordo di navi battenti la sua bandiera o un aeromobile immatricolato sotto le sue leggi. Tale obbligo è già in vigore nella legislazione di molti paesi, navi e aeromobili essendo spesso sotto la giurisdizione dello Stato in cui sono registrati. Questo tipo di competenza è estremamente utile quando la nave o l'aeromobile non si trova nel territorio del paese al momento della commissione del reato, come conseguenza di cui al paragrafo 1, lettera a. non sarebbe disponibile come base per affermare la giurisdizione. Nel caso di un reato

commesso su una nave o di un aeromobile di fuori del territorio della bandiera o Registro di sistema del partito, potrebbe essere che senza questa regola non ci sarebbe nessun paese in grado di esercitare la giurisdizione. Inoltre, se un reato è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, che si limita ad attraversare le acque o dell'aria di un altro Stato, ci possono essere notevoli impedimenti pratici per quest'ultimo Stato nell'esercizio della sua competenza ed è quindi utile per lo Stato Registro di sistema anche competente.

67. Comma 1, lettera d. è basato sul principio di nazionalità. La teoria nazionalità è più frequentemente applicato da paesi con una tradizione di diritto civile. Sotto di essa, i cittadini di un paese sono tenuti a rispettare il proprio diritto, anche quando sono al di fuori del suo territorio. Cui al comma d, se uno dei suoi cittadini commette un reato all'estero, una parte è obbligata a essere in grado di perseguire lui / lei. I negoziatori hanno ritenuto che si trattava di una disposizione particolarmente importante nel contesto della lotta al traffico di organi umani. Infatti, alcuni Stati membri in cui il traffico di organi umani avviene o non hanno la volontà o le risorse necessarie per svolgere con successo indagini o mancano del quadro giuridico adeguato.

68. Comma 1, lettera e. è applicabile alle persone che hanno la loro residenza abituale nel territorio della Parte. Esso prevede che le parti stabiliscono la competenza a indagare su atti commessi all'estero da persone che hanno la loro residenza abituale nel loro territorio, contribuendo così al traffico punizione di organi umani.

69. Paragrafo 2 è legata alla nazionalità e dalla residenza della vittima. Si basa sul presupposto che gli interessi particolari delle vittime nazionali si sovrappongono con l'interesse generale dello Stato di perseguire i crimini commessi contro i suoi cittadini o residenti. Quindi, se una persona nazionale o aventi residenza abituale è vittima di un reato all'estero, la parte si adopera per stabilire la competenza per avviare il procedimento. Tuttavia, non vi è alcun obbligo imposto parti, come dimostra l'uso dell'espressione "sforzo". Nella presente Convenzione non vi sono disposizioni che prevedono l'eliminazione della solita regola della doppia incriminazione.

70. Paragrafo 3 prevede per le parti a formulare le riserve sull'applicazione delle regole di competenza di cui al paragrafo 1, d, e.

71. Paragrafo 4 vieta la subordinazione l'avvio del procedimento, che si basa sulla competenza di cui ai paragrafi 1 d. e 1 e. alle condizioni di una denuncia della vittima o la posa di informazioni da parte delle autorità dello Stato in cui il reato ha avuto luogo. Infatti, alcuni Stati membri in cui il traffico di organi umani avvengono non sempre hanno la volontà o le risorse necessarie per svolgere indagini. In queste condizioni, il requisito della posa delle informazioni da parte dello Stato o di una denuncia della vittima, spesso costituisce un ostacolo alla procura. Il presente paragrafo si applica a tutti i reati di cui al Capo II (Diritto penale sostanziale).

72. Al paragrafo 5, i negoziatori hanno voluto introdurre la possibilità per le parti di limitare l'applicazione del paragrafo 4, inserendo una prenotazione. Parti che si avvalgono di questa possibilità possono quindi subordinare l'avvio dell'azione penale nel presunto traffico di organi umani ai casi in cui una relazione è stata presentata da una vittima, o lo Stato Parte ha ricevuto una denuncia da parte dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato .

73. Paragrafo 6 riguarda il principio *aut dedere aut judicare* (estradata o perseguire). Competenza stabilito sulla base del paragrafo 6 è necessaria per garantire che le parti che si rifiutano di estradata un cittadino hanno la capacità giuridica di intraprendere indagini e procedimenti a livello nazionale, invece, se richiesto di farlo da parte del partito che ha richiesto l'estradizione ai sensi della pertinente internazionale strumenti.

74. In certi casi di traffico di organi umani, può accadere che più di una Parte ha giurisdizione su alcuni o tutti i partecipanti in un reato. Ad esempio, un donatore può essere assunto in un paese e avere l'organo in questione rimosso in un'altra. Al fine di evitare la duplicazione di procedure e inutili disagi per i testimoni o per facilitare altrimenti l'efficienza e l'equità del procedimento, i soggetti interessati sono tenuti a consultare al fine di determinare la sede adeguata per il procedimento penale. In alcuni casi sarà più efficace per loro di scegliere un unico luogo per il procedimento penale; in altri può essere meglio per un paese di perseguire alcuni presunti responsabili, mentre uno o più altri paesi perseguire altri. Entrambi i metodi è consentito ai sensi del paragrafo 7, infine, l'obbligo di consultazione non è assoluto; consultazione avrà luogo "ove opportuno". Così, per esempio, se una delle parti sa che la consultazione non è necessaria (ad esempio, di aver ricevuto la conferma che l'altra parte non ha intenzione di intervenire), o se un partito è del parere che la consultazione possa compromettere la sua indagine o procedimento , può ritardare o rifiutare la consultazione.

75. Le basi di competenza di cui al paragrafo 1 non sono esclusivi. Il paragrafo 8 del presente articolo autorizza le parti a stabilire altri tipi di giurisdizione penale secondo la loro legislazione nazionale.

Articolo 11 - Responsabilità aziendale

76. L'articolo 11 è coerente con l'attuale tendenza verso il riconoscimento giuridico di responsabilità aziendale. I negoziatori sono del parere che a causa della gravità dei reati connessi al traffico di organi umani, è opportuno includere la responsabilità aziendale nella convenzione. L'intenzione è quella di rendere le società commerciali, associazioni e persone giuridiche simili ("persone giuridiche") responsabili di azioni criminali effettuate per suo conto da chiunque in una posizione di leadership in loro. L'articolo 11 prevede inoltre la responsabilità in cui qualcuno in una posizione di leader non riesce a sorvegliare o controllare un dipendente o un agente del soggetto, consentendo loro di commettere uno dei reati stabiliti nella convenzione a vantaggio dell'ente.

77. Sensi del paragrafo 1, hanno bisogno di quattro condizioni che devono essere soddisfatte per la responsabilità da allegare. In primo luogo, uno dei reati descritti nella convenzione deve essere stato commesso. In secondo luogo, il reato deve essere stato commesso a vantaggio dell'ente. In terzo luogo, una persona in una posizione di leadership deve aver commesso il reato (tra cui favoreggiamento). Il termine "persona che ha una posizione di leader" si riferisce a qualcuno che è organizzativamente di alto livello, come ad esempio un regista. In quarto luogo, la persona in una posizione di leadership deve aver agito sulla base di uno dei suoi poteri (se a rappresentare l'entità o prendere decisioni o svolgere supervisione), dimostrando che tale soggetto ha agito sotto la sua autorità a sorgere la responsabilità della entità. In breve, comma 1, impone alle parti di essere in grado di imporre la responsabilità delle persone giuridiche esclusivamente per reati commessi da queste persone in posizioni di rilievo.

78. Inoltre, il paragrafo 2 impone alle parti di essere in grado di imporre la responsabilità su un soggetto giuridico ("persona giuridica"), in cui il reato non è commesso da persona leader di cui al paragrafo 1, ma da un'altra persona che agisce sotto l'autorità della società, vale a dire uno dei suoi dipendenti o agenti che agiscono nell'ambito delle loro competenze. Le condizioni che devono essere soddisfatte prima responsabilità può allegare sono: 1) il reato è stato commesso da un dipendente o un agente della persona giuridica; 2) il reato è stato commesso a vantaggio dell'ente; e 3) la commissione del reato è stata resa possibile dalla mancanza della persona che conduce a vigilare sul dipendente o agente. In questo contesto, la mancata vigilanza deve essere interpretato per includere non prendere misure adeguate e ragionevoli per impedire che dipendenti o agenti di impegnarsi in attività criminali in nome dell'entità. Tali misure adeguate e ragionevoli potrebbero essere determinati da vari fattori, come il tipo di attività, le sue dimensioni, e le regole e le buone pratiche in vigore.

79. Responsabilità ai sensi del presente articolo può essere penale, civile o amministrativa. E' aperto a ciascuna delle parti di fornire, secondo i suoi principi giuridici, per una o tutte queste forme di responsabilità, purché siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e cioè che la sanzione o misura siano "efficaci, proporzionate e dissuasive" e comprendono sanzioni pecuniarie.

80. Paragrafo 4 precisa che la responsabilità aziendale non esclude la responsabilità individuale. In un caso particolare ci possono essere responsabilità a vari livelli contemporaneamente - per esempio, la responsabilità di uno degli organi della persona giuridica, la responsabilità della persona giuridica nel suo complesso e la responsabilità individuale in connessione con uno o l'altro.

Articolo 12 - Sanzioni e misure

81. Questo articolo è strettamente collegata agli articoli da 4 a 9, che definiscono i vari reati che dovrebbero essere fatte punibile secondo il diritto nazionale. In conformità con gli obblighi imposti da tali articoli, l'articolo 12 richiede alle Parti di abbinare la loro azione alla gravità dei reati e di stabilire sanzioni che siano "efficaci, proporzionate e dissuasive". Nel caso di un individuo commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, l'articolo 5, gli articoli 7, 8 e 9. Parti devono prevedere pene detentive che possono dar luogo all'estradizione. Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione europea di estradizione (STE n° 24), l'estradizione è concessa per i reati punibili ai sensi delle leggi delle Parti richiedente e richiesta di privazione della libertà o sotto una misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno un anno o con una pena più severa.

82. Soggetti giuridici la cui responsabilità deve essere istituito a norma dell'articolo 11, sono anche di essere passibile di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", che possono essere penale, amministrativa o civile nel carattere. Il paragrafo 2 impone alle parti di prevedere la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche.

83. Inoltre, il paragrafo 2 prevede altre misure che possono essere adottate nei confronti di persone giuridiche, con particolari esempi dato: il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; o di un provvedimento di liquidazione giudiziaria. L'elenco delle misure non è obbligatorio o esaustivo e le parti sono libere di applicare nessuna di queste misure o di prevedere altre misure.

84. Paragrafo 3 impone alle parti di garantire che possano essere adottate misure in materia di sequestro e la confisca dei proventi derivanti da reati. Questo paragrafo deve essere letto alla luce della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n° 141), nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE n° 198), che si basa sull'idea che la confisca dei proventi di reato è un'arma anti-crimine efficace. Come la maggior parte dei reati legati al traffico di organi umani sono intraprese per il profitto finanziario, sono chiaramente necessarie misure privano i trasgressori delle attività connesse o derivanti dal reato in questo campo pure.

85. Paragrafo 3, lettera a, prevede il sequestro e la confisca dei proventi di reati o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi potranno essere sequestrati o confiscati.

86. La Convenzione non contiene definizioni di "confisca" termini, "procede" e "proprietà". Tuttavia, l'articolo 1 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato fornisce le definizioni di questi termini che possono essere utilizzate ai fini della presente Convenzione. Con "confisca" si intende una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato o reati, con conseguente privazione definitiva di un bene. "Proventi" si intende qualsiasi vantaggio economico o di risparmio finanziario di un reato penale. Esso può consistere in qualsiasi "proprietà" (vedi l'interpretazione di questo termine sotto). La formulazione della lettera a del paragrafo 3 tiene conto del fatto che ci possono essere differenze di diritto interno per quanto riguarda il tipo di immobile che può essere confiscato dopo un reato. Può essere possibile confiscare gli articoli che sono (diretti) proventi di reato o altri beni del trasgressore che, pur non direttamente acquisite attraverso il reato, è equivalente in valore ai propri proventi diretti ("attività sostitutive"). "Property" deve quindi essere interpretata, in questo contesto, come qualsiasi proprietà, documenti o gli strumenti materiali o immateriali, mobili o immobili, e legali che attestano un titolo o interesse in tale proprietà.

87. Paragrafo 3, lettera b dell'articolo 12 prevede la chiusura di qualsiasi stabilimento utilizzato per effettuare qualsiasi dei reati stabiliti dalla convenzione. Questa misura è quasi identico all'articolo 23, paragrafo 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197), e dell'articolo 27, comma 3, lettera b della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE No. 201). In alternativa, le parti possono prevedere disposizioni che consentono l'autore del reato sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in conformità delle pertinenti disposizioni di diritto interno, di svolgere l'attività professionale in relazione al quale è stato commesso il reato. I negoziatori hanno ritenuto necessario fare un riferimento al diritto nazionale delle parti, dal momento che esistono differenze per quanto riguarda le misure esatte da applicare e le procedure da seguire quando si vieta una persona di esercitare un'attività professionale. Inoltre esistono differenze o meno di certe professioni richiedono il rilascio di una licenza o altro tipo di autorizzazione da parte delle autorità pubbliche.

Articolo 13 - circostanze aggravanti

88. L'articolo 13 impone alle parti di garantire che determinate circostanze (di cui alle lettere a. Al punto e.) Possono essere presi in considerazione come circostanze aggravanti nel determinare la sanzione per reati stabiliti dalla presente Convenzione. Tale obbligo non si applica ai casi in cui le circostanze aggravanti già fanno parte degli elementi costitutivi del reato nel diritto nazionale dello Stato Parte.

89. Con l'uso della frase "possono essere presi in considerazione", i negoziatori hanno evidenziato che la Convenzione pone l'obbligo per le parti di garantire che tali circostanze aggravanti sono disponibili per i giudici da considerare quando si condanna delinquenti, anche se non c'è alcun obbligo per i giudici applicarle. Il riferimento a "in conformità con le pertinenti disposizioni di diritto interno" ha lo scopo di riflettere il fatto che i diversi sistemi giuridici in Europa hanno approcci diversi per affrontare tali circostanze aggravanti e affinché le parti possano mantenere i loro concetti giuridici fondamentali.

90. La prima circostanza aggravante (a), è dove il reato abbia causato la morte o gravi danni per la salute fisica o mentale, la vittima. Tenuto conto del fatto che qualsiasi trapianto comporta un significativo elemento di pericolo per la salute fisica del donatore e del ricevente, dovrebbe spettare ai giudici nazionali delle parti di valutare il nesso di causalità tra i comportamenti criminalizzati ai sensi della Convenzione e tutte morte o pregiudizio subito in conseguenza di esso.

91. La seconda circostanza aggravante (b) è dove il reato è stato commesso da soggetti che abusano della fiducia riposta in loro nella loro capacità professionale. Questa categoria di persone è in prima linea, ovviamente, gli operatori sanitari, ma anche funzionari pubblici (quando agiscono in veste ufficiale) sarebbero coperti. Tuttavia, l'applicazione della circostanza aggravante non è limitato agli operatori sanitari e funzionari pubblici.

92. La terza circostanza aggravante (c) è dove il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. La Convenzione non definisce "organizzazione criminale". In applicazione di tale disposizione, tuttavia, le parti possono prendere la loro linea da altri strumenti internazionali che definiscono il concetto. Ad esempio, l'articolo 2 (a) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale definisce "gruppo criminale organizzato" come "un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo, che agisce di concerto con l'obiettivo di commettere un o più reati gravi o reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale". Raccomandazione Rec (2001) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri in materia di principi guida per la lotta contro la criminalità organizzata e la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata dare definizioni molto simili "gruppo di criminalità organizzata" e "organizzazione criminale".

93. La quarta circostanza aggravante (d) è dove il colpevole è stato già condannato per reati stabiliti dalla convenzione. Includendo questo, i negoziatori hanno voluto segnalare la necessità di compiere uno sforzo concertato per combattere la recidiva nel basso rischio - zona alta guadagno finanziario del traffico di organi umani.

94. La quinta circostanza aggravante (e) è dove il reato è stato commesso nei confronti di un bambino o di qualsiasi altra persona particolarmente vulnerabile. I negoziatori sono del parere che la maggior parte persone che classificabili come vittime del traffico di organi umani sono per definizione vulnerabili, ad esempio perché sono economicamente molto svantaggiato, che è il caso di molte persone che accettano di avere un organo rimosso contro guadagno economico o vantaggio analogo, o perché sono affetti da malattie gravi o addirittura terminali con poche possibilità di sopravvivenza, che è il caso di molti destinatari di organi. Allo stesso modo, i bambini sono sempre particolarmente vulnerabili al crimine. Quindi i negoziatori avrebbero prenotare la circostanza aggravante di cui alla lettera e. a situazioni in cui la vittima sia un bambino o comunque "particolarmente vulnerabili", a causa del suo / sua età, mentale o dipendenza familiare o sociale l'autore (s). Il termine "bambino" non è esplicitamente definita nella Convenzione, ma deve essere inteso come lo stesso come nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197), ossia "qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni". Questa definizione deriva in ultima analisi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989), dove si trova all'articolo 1.

Articolo 14 - condanne precedenti

95. Traffico di organi umani è più spesso perpetrata a livello transnazionale da organizzazioni criminali o da singoli soggetti, alcuni dei quali potrebbero essere stati processati e condannati in più di un paese. A livello nazionale, molti sistemi giuridici prevedono una diversa, spesso più duro, pena dove qualcuno ha precedenti penali. In generale, solo la convinzione da un giudice nazionale conta come una condanna precedente. Tradizionalmente, precedenti condanne dei tribunali stranieri non sono stati presi in considerazione per il fatto che il diritto penale è una questione nazionale e che ci possono essere differenze di diritto interno, ed a causa di un certo grado di sospetto di decisioni di tribunali stranieri.

96. Tali argomenti hanno meno forza oggi che l'internazionalizzazione delle norme di diritto penale - come pendente per l'internazionalizzazione della criminalità - tende a armonizzare la legislazione dei paesi differenti. Inoltre, nel giro di pochi decenni, i paesi hanno adottato strumenti come la CEDU la cui attuazione ha contribuito a costruire una solida base di garanzie comuni che ispirano maggiore fiducia nei sistemi di giustizia di tutti gli Stati partecipanti.

97. Il principio della recidiva internazionale è stabilito in un certo numero di strumenti giuridici internazionali. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, (iii), della Convenzione di New York del 30 marzo 1961 sugli stupefacenti, per esempio, condanne straniere deve essere preso in considerazione al fine di stabilire la recidiva, fatte salve le limitazioni costituzionali di ciascuna Parte, il sistema giuridico e domestico legge. Un altro esempio: ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro del Consiglio del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, Stati membri dell'Unione Europea devono riconoscere come istituisce abituali criminalità decisioni definitive pronunciate in un altro Stato membro per la falsificazione di monete.

98. Resta il fatto che, a livello internazionale, non esiste il concetto di serie di recidiva e la legge di alcuni Paesi non ha il concetto a tutti. Il fatto che le condanne pronunciate all'estero non sono sempre portate a conoscenza dei tribunali della sanzione è un'ulteriore difficoltà pratica. Tuttavia, nel quadro dell'Unione europea, l'articolo 3 della decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna negli Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ha stabilito in un via generale - senza limitazione di reati specifici - l'obbligo di tener conto di una precedente condanna pronunciata in un altro (membro dell'UE) dello Stato.

99. Pertanto, l'articolo 14 prevede la possibilità di tener conto delle condanne definitive passate da un'altra parte nel valutare una frase. Per rispettare le Parti prestazione possono prevedere nella legislazione nazionale che le convinzioni precedenti dei tribunali stranieri possono, nella stessa misura in precedenti condanne dei tribunali nazionali dovrebbero farlo, comportare una sanzione più dura. Essi possono anche prevedere che, nell'ambito dei loro poteri generali per valutare le circostanze del singolo nel fissare la sentenza, i giudici dovrebbero prendere quelle convinzioni in considerazione. Tale possibilità dovrebbe anche includere il principio secondo cui l'autore del reato non deve essere trattato meno favorevolmente di quanto sarebbe stato trattato se la precedente condanna era stata una condanna nazionale.

100. Ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n° 30), le autorità giudiziarie di una parte possono chiedere da un'altra parte estratti da e informazioni relative ai casellari giudiziari, se necessario in materia penale. Nel quadro dell'Unione europea, le questioni relative allo scambio di informazioni contenute nei casellari giudiziari tra gli Stati membri sono regolati in due atti giuridici, vale a dire la decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal fedina penale e la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziario tra gli Stati membri. Tuttavia, l'articolo 14, non collocare alcun obbligo positivo giudici o pubblici ministeri a adottare misure per scoprire se persone siano perseguite hanno ricevuto condanne definitive dei tribunali di un altro partito.

Capitolo III - Diritto processuale penale

Articolo 15 - Avvio e prosecuzione del procedimento

101. L'articolo 15 è stato progettato per consentire alle autorità pubbliche di perseguire i reati stabiliti conformemente alla convenzione d'ufficio, senza dover vittima per sporgere denuncia. Lo scopo di questa disposizione è quello di facilitare l'azione penale, in particolare garantendo che il procedimento penale possa continuare indipendentemente dalla pressione o minaccia per gli autori di reati nei confronti delle vittime.

Articolo 16 - Indagini penali

102. L'articolo 16 prevede per le parti a garantire l'effettivo accertamento e perseguimento di reati stabiliti ai sensi della convenzione in conformità con i principi fondamentali del diritto nazionale. La nozione di "principi di diritto nazionale"

dovrebbe essere inteso come comprendente anche i diritti umani fondamentali, incluse quelle fornite ai sensi dell'articolo 6 della CEDU. I negoziatori hanno notato che lo svolgimento di efficaci indagini penali può comportare l'uso di tecniche investigative speciali in conformità del diritto nazionale della Parte in questione, come indagini finanziarie, operazioni segrete, e la consegna controllata, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Articolo 17 - Cooperazione internazionale

103. L'articolo enuncia i principi generali che dovrebbero guidare la cooperazione internazionale in materia penale.

104. Paragrafo 1 obbliga le parti a cooperare, sulla base del diritto internazionale e nazionale in materia, la più ampia possibile, ai fini delle indagini o procedimenti di reati previsti ai sensi della Convenzione, anche ai fini di effettuare il sequestro e la confisca misure. In questo contesto, si fa particolare riferimento alla Convenzione europea di estradizione (STE n° 24), la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n° 30), la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE n° 112), la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n° 141) e il Consiglio d'Europa Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE No.198).

105. Allo stesso modo come per il paragrafo 1, comma 2, obbliga le parti a cooperare, nella misura più ampia possibile, e sulla base dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, regionali e bilaterali, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale riguardante la reati previsti dalla Convenzione.

106. Paragrafo 3 invita a una parte che fa assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione subordinata all'esistenza di un trattato di considerare la Convenzione come base giuridica per la cooperazione giudiziaria con una Parte con la quale non ha concluso un tale trattato. Questa disposizione è di interesse per la possibilità fornita ai paesi terzi a firmare la Convenzione (cfr. articolo 28). La Parte richiesta agirà su tale richiesta in conformità con le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, che possono servire per condizioni o motivi di rifiuto. Qualsiasi azione intrapresa deve essere in piena conformità con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresi gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali sui diritti umani.

Le misure di protezione - Capitolo IV

107. La protezione dei, e l'assistenza alle vittime di reati è stata a lungo una priorità nel lavoro del Consiglio d'Europa.

108. Lo strumento giuridico orizzontale in questo campo è la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (STE n° 116) dal 1983, che da allora è stato completato da una serie di raccomandazioni, in particolare la raccomandazione n° R (85) 11 relativa alla posizione della vittima nel quadro del diritto penale e di procedura, la Raccomandazione R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione e la Raccomandazione Rec (2006) 8 sull'assistenza alle vittime di reati.

109. Inoltre, la situazione delle vittime è anche stato affrontato in una serie di convegni specializzati, tra cui la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo (STCE n° 196), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197), entrambi dal 2005, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201), a partire dal 2007.

110. Tenendo conto delle possibili gravi conseguenze per le vittime del traffico di organi umani, i negoziatori hanno trovato che era giustificato prevedere specificamente per la protezione di tali vittime, e anche per garantire che le vittime di reati previsti ai sensi della presente convenzione hanno accesso a informazioni rilevanti per il loro caso e la tutela della loro salute e di altri diritti da parte delle autorità nazionali competenti e che - soggetto al diritto interno delle parti - che viene data la possibilità di essere ascoltato e di fornire elementi di prova.

111. Si ricorda che il termine "vittima" non è definito nella Convenzione, come i negoziatori hanno ritenuto che la determinazione di chi poteva qualificarsi come vittime del traffico di organi umani è meglio lasciare alle parti di decidere in base alla loro interno legge.

Articolo 18 - Protezione delle vittime

112 L'articolo 18 prevede la tutela dei diritti e degli interessi delle vittime, in particolare richiedendo Parti a garantire che le vittime abbiano accesso alle informazioni rilevanti per il loro caso e necessario per proteggere la loro salute e altri diritti in questione; che le vittime sono assistiti nel loro recupero fisico, psicologico e sociale, e che le vittime sono forniti con il diritto al risarcimento da parte degli autori in base al diritto nazionale delle parti. Per quanto riguarda il diritto al risarcimento, i negoziatori hanno anche osservato che in un certo numero di Stati membri del Consiglio d'Europa, fondi nazionali vittime sono già in esistenza. Tuttavia, questa disposizione non obbliga le parti a stabilire tali fondi.

113. Articolo 18, lettera c, stabilisce un diritto delle vittime al risarcimento. La compensazione pecuniaria è e copre sia un pregiudizio grave (come ad esempio il costo delle cure mediche) e danno morale (la sofferenza vissuta). Ai fini del presente articolo, diritto al risarcimento delle vittime consiste in un credito nei confronti degli autori della tratta - è trafficanti che ne sopportano l'onere di risarcire le vittime. Se, nel procedimento penale, il giudice penale non hanno il potere di determinare la responsabilità civile nei confronti delle vittime, deve essere possibile per le vittime di presentare le loro richieste ai tribunali civili competente in materia e poteri per il risarcimento dei danni con gli interessi.

Articolo 19 - Posizione della vittima nel procedimento penale

114. Questo articolo contiene un elenco non esaustivo delle procedure destinate alle vittime di reati previsti ai sensi della presente convenzione durante le indagini e procedimenti. Queste misure generali di tutela si applicano in tutte le fasi del procedimento penale, sia durante le indagini (se sono svolte da un servizio di polizia o l'autorità giudiziaria) e durante un procedimento penale.

115. Prima di tutto, l'articolo 19 stabilisce il diritto delle vittime di essere informati dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, il seguito dato alla loro denuncia, le accuse, lo stato del procedimento penale (se non in casi eccezionali, la corretta consegna della causa può essere influenzata negativamente), il loro ruolo in esso, nonché l'esito dei loro casi.

116 Articolo 19, prosegue elencando una serie di norme procedurali finalizzate ad attuare i principi generali enunciati nella disposizione: la possibilità, per le vittime, (in maniera compatibile con le regole di procedura del diritto interno di una parte), di essere ascoltato, di fornire prove, di avere le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni presentate ed esaminate, direttamente o tramite un intermediario, e comunque il diritto di essere protetti contro il rischio di intimidazioni e ritorsioni.

117. Paragrafo 2 comprende anche procedimenti amministrativi, dal momento che le procedure per risarcire le vittime sono di questo tipo in alcuni Stati. Più in generale, ci sono anche situazioni in cui le misure di protezione, anche nel contesto di un procedimento penale, possono essere delegate alle autorità amministrative.

118. Paragrafo 3 prevede l'accesso, in conformità del diritto interno e gratuitamente, nei casi giustificati, ad un aiuto legale alle vittime di traffico di organi umani. Procedure giudiziarie e amministrative sono spesso molto complesse e le vittime devono quindi l'assistenza di un legale per poter far valere i loro diritti in modo soddisfacente. Questa disposizione non permettersi vittime un diritto automatico al patrocinio a spese. Le condizioni alle quali è concesso tali aiuti devono essere determinati da ciascuna Parte alla Convenzione quando la vittima ha diritto ad essere parte del procedimento penale.

119. Oltre all'articolo 19, che fare con lo status di vittime come parti di un procedimento penale, gli Stati parti devono tener conto dell'articolo 6 della CEDU. Anche se l'articolo 6, paragrafo 3.c. della CEDU prevede l'assistenza gratuita di un difensore ufficialmente assegnato solo nel caso di persone accusate di reati penali, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Airey contro Irlanda, 9 ottobre 1979) anche, in alcuni circostanze, riconosce il diritto alla libera l'assistenza di un difensore attribuito ufficialmente nei procedimenti civili, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, che viene interpretato come sancisce il diritto di accesso ad un tribunale ai fini di ottenere una decisione in materia di diritti ed obbligazioni civili (sentenza Golder contro Regno Unito del 21 febbraio 1975). La Corte ha ritenuto che l'accesso effettivo ad un tribunale potrebbe richiedere l'assistenza gratuita di un avvocato. Ad esempio, la Corte ha ritenuto che fosse necessario accertare se sia efficace per la persona in questione a comparire in tribunale senza l'assistenza di un avvocato, vale a dire se si potrebbe sostenere in modo adeguato e soddisfacente il suo caso. A tal fine, la Corte ha tenuto conto della complessità del procedimento e le passioni coinvolte - che potrebbero essere incompatibili con il grado di obiettività necessaria per far valere in tribunale - in modo da

per determinare se la persona in questione era in grado di sostenere in modo efficace il proprio caso e ha dichiarato che, in caso contrario, dovrebbe essere in grado di ottenere assistenza gratuita da un difensore ufficialmente assegnato. Pertanto, anche in assenza di una legislazione per consentire l'accesso a un difensore attribuito ufficialmente nelle cause civili, spetta al giudice valutare se, nell'interesse della giustizia, una parte indigente in grado di permettersi d'avvocato deve essere dotata legale assistenza.

120. Paragrafo 4 si basa sull'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. È stato progettato per rendere più facile per le vittime a sporgere denuncia, consentendo loro di presentare con le autorità competenti dello Stato di residenza. Una disposizione analoga si trova anche all'articolo 38, paragrafo 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201) del 25 ottobre 2007, e all'articolo 20, comma 4, del Consiglio della Convenzione europea sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (STCE n° 211) del 28 ottobre 2011.

121. Comma 5 prevede la possibilità per le varie organizzazioni a sostegno delle vittime. Il riferimento alle condizioni previste dalla legge interna mette in evidenza il fatto che spetta alle parti di prevedere per l'assistenza o sostegno, ma che essi sono liberi di farlo nel rispetto delle norme stabilite nei loro sistemi nazionali, ad esempio richiesta di una certificazione o approvazione delle organizzazioni, fondazioni, associazioni e altri organismi interessati.

Articolo 20 - Protezione dei testimoni

122. L'articolo 20 si ispira all'articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) dal 2000. Paragrafo 1 obbliga le Parti a garantire una protezione efficace da potenziali ritorsioni o intimidazioni di testimoni che danno testimonianza in un procedimento penale relativo traffico di organi umani. Se del caso la protezione dovrebbe essere estesa a parenti e altre persone vicine ai testimoni. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 prevede la tutela delle vittime, in quanto sono testimoni, nello stesso modo di cui al paragrafo 1.

123. Va osservato che la portata di tale obbligo per le parti di proteggere i testimoni è limitata dalla dicitura "con i propri mezzi e nel rispetto delle condizioni previste dal proprio diritto interno".

Le misure di prevenzione - Capitolo V

124. È standard per i recenti convenzioni di diritto penale del Consiglio d'Europa per contenere disposizioni finalizzate alla prevenzione di attività criminali. La presente Convenzione non fa eccezione, ed i negoziatori scoperto che tali misure preventive devono essere attuate sia a livello nazionale e internazionale al fine di avere effetto.

Articolo 21 - Misure a livello nazionale

125. L'articolo 21 è quello di prevenire il traffico di organi umani, obbligando le parti ad affrontare alcune delle sue cause profonde. Quindi Parti in conformità del paragrafo 1, garantire l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per gli organi per i trapianti; l'accesso equo ai servizi di trapianto per i pazienti, e, infine, un'adeguata raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni pertinenti relative al traffico di organi umani tra tutte le autorità nazionali competenti. Le parti possono prendere in considerazione le disposizioni degli articoli 3-8 del protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, al momento di rivedere i loro sistemi di trapianto attuali alla luce del presente articolo.

126. La questione della "trasparenza" è importante, perché riduce il rischio di organi prelevati illecitamente introdotti nel sistema nazionale di trapianto legittimo. "Equo accesso ai servizi di trapianto" significa che le parti devono garantire un "level playing field" in termini di allocazione di organi per tutti i pazienti in attesa di impianto. Garantire una forte cooperazione tra le tante autorità competenti diverse coinvolte nella lotta contro il traffico di organi umani è un prerequisito per raggiungere qualsiasi misura di successo. A questo proposito, i negoziatori hanno deciso di porre un accento particolare sulla raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni tra le autorità, consentendo loro di intervenire tempestivamente per prevenire i reati di cui alla Convenzione.

127. Paragrafo 2, lettera a, obbliga le parti a prendere misure, a seconda dei casi, per quanto riguarda l'informazione e il rafforzamento della formazione, ad esempio, su come individuare indicazioni di traffico di organi umani, per gli operatori sanitari e funzionari competenti. Secondo la lettera b, le parti sono inoltre tenuti a promuovere, se del caso, campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico l'illegittimità e pericoli del traffico di organi umani.

128. Infine, il paragrafo 3 obbliga le parti a vietare la pubblicità della necessità o della disponibilità di organi umani, al fine di offrire o ricercare un guadagno economico o un profitto analogo. I negoziatori considerato tale disposizione necessaria, tenendo conto dell'esistenza di esempio siti web su internet in cui gli organi umani sono messi in vendita. L'attuazione di questa disposizione è lasciata alle parti, ma devono ovviamente garantire che esso venga realizzato nel rispetto degli obblighi di diritti umani, in particolare come stabilito nella CEDU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, e tutti gli altri obblighi internazionali legge. Le parti interessate sono, in particolare, dovrebbero tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, sulla base dell'articolo 10 della CEDU, garantisce il diritto alla libertà di espressione, il cui esercizio può essere soggetto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni come prescritto dalla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, per la prevenzione di disordini o reati, per la protezione della salute o della morale. Cfr. anche il paragrafo 30. Il divieto di pubblicizzare il bisogno o la disponibilità di organi umani, al fine di

offrire o ricercare un guadagno economico o un vantaggio analogo, è destinato a indirizzare principalmente i soggetti che operano come mediatore tra donatori e beneficiari.

Articolo 22 - Misure a livello internazionale

129. L'articolo 22 obbliga le parti a cooperare, nella misura più ampia possibile, con l'obiettivo di prevenire il traffico di organi umani da: (i.) riferire al Comitato delle Parti, su sua richiesta, il numero di casi di traffico di organi umani nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; (ii) designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni di carattere generale tra le parti relative al traffico di organi umani.

Sono stati ritenuti necessari 130. Queste misure dai negoziatori, al fine di poter valutare l'impatto della Convenzione e ad assicurare un'efficace cooperazione internazionale.

Capitolo VI - meccanismo di follow-up

131. Capitolo VI della Convenzione contiene disposizioni che mirano a garantire l'effettiva attuazione della Convenzione da parte delle Parti. Il sistema di follow-up previsto dalla Convenzione si basa essenzialmente su un corpo, il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti delle Parti della Convenzione.

Articolo 23 - Comitato delle Parti

132. L'articolo 23 prevede l'istituzione di un comitato ai sensi della Convenzione, il Comitato delle Parti, che è un organismo con la composizione sopra descritta, responsabile di una serie di attività di follow-up a base di convenzione.

133. Il Comitato delle Parti sarà convocata la prima volta dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione in virtù della 10^a ratifica. Sarà poi riunisce su richiesta di un terzo delle parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

134. Va sottolineato che i negoziatori mirano a consentire la Convenzione entri in vigore rapidamente rimandando l'introduzione del meccanismo di follow-up fino a quando la Convenzione è stata ratificata da un numero sufficiente di membri di operare in condizioni soddisfacenti, con un numero sufficiente di parti rappresentative per garantire la sua credibilità.

135. L'istituzione di questo organismo garantirà parità di partecipazione di tutte le parti nel processo decisionale e nella procedura di follow-up convenzione e sarà anche rafforzare la cooperazione tra le Parti al fine di garantire una corretta ed efficace attuazione della Convenzione.

136. Il Comitato delle Parti deve adottare regole di procedura che stabilisce il modo in cui il sistema di follow-up della convenzione opera, fermo restando che le sue regole di procedura devono essere redatti in modo tale che l'attuazione della Convenzione da parte della parti, compresa l'Unione europea, sorveglianza efficace.

137. Il Comitato dei Ministri decide sul modo in cui le Parti che non sono Stati membri del Consiglio d'Europa sono di contribuire al finanziamento di tali attività. Il Comitato dei Ministri chiede il parere delle Parti che non sono Stati membri del Consiglio d'Europa, prima di decidere gli stanziamenti di bilancio da destinare al Comitato delle Parti.

Articolo 24 - Altri rappresentanti

138. L'articolo 24 contiene un messaggio importante relativo alla partecipazione di organismi diversi dalle stesse parti nel meccanismo di follow-up convenzione, al fine di garantire un approccio genuinamente multisettoriale e multidisciplinare. Si riferisce, in primo luogo, l'Assemblea parlamentare e il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), e, dall'altro, più specificata, ad altri pertinenti comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d'Europa che, in virtù della loro responsabilità sarebbe sicuramente fare un valido contributo partecipando nel follow-up dei lavori della Convenzione. Questi comitati sono il Comitato di Bioetica (DH-BIO) e il Comitato europeo per il trapianto di organi (CD-P-TO).

139. L'importanza accordata a coinvolgere rappresentanti di organismi internazionali competenti e degli organismi ufficiali competenti delle parti, così come rappresentanti della società civile, ai lavori del Comitato delle Parti è senza dubbio uno dei principali punti di forza del follow-up sistema previsto dai negoziatori. L'espressione "gli organismi internazionali competenti" di cui al paragrafo 3, è da intendersi come organismi inter-governativi operanti nel settore oggetto della convenzione. L'espressione "competenti organismi ufficiali" al paragrafo 4, si riferisce alla riconosciuta ufficialmente organismi nazionali o internazionali di esperti che lavorano con funzioni di consulenza per parti della convenzione nel settore disciplinato dalla Convenzione, in particolare per quanto riguarda la bioetica e trapianto di organi umani.

140. La possibilità di ammettere i rappresentanti delle organizzazioni governative e non-governative inter-governative e altri organismi coinvolti attivamente nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani in qualità di osservatori era considerato una questione importante, se il follow-up dell'applicazione della la Convenzione doveva essere veramente efficace.

141. Paragrafo 6 prescrive che quando nomina di rappresentanti in qualità di osservatori di cui ai commi da 2 a 5 (organi del Consiglio d'Europa, gli organismi internazionali, organismi ufficiali delle parti e rappresentanti di organizzazioni non governative), una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline coinvolte (le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la magistratura, le autorità sanitarie, così come i gruppi di interesse della società civile) devono essere garantite.

Articolo 25 - Funzioni del Comitato delle Parti

142. Nel redigere tale disposizione, i negoziatori volevano basare sul analoga disposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (CETS. No. 201), creando il più semplice e flessibile di un meccanismo come possibile, centrato su un Comitato delle Parti con un ruolo più ampio in seno al Consiglio del lavoro legale d'Europa sulla lotta contro il traffico di organi umani. Il Comitato delle Parti è quindi destinato a servire come un centro per la raccolta, l'analisi e la condivisione di informazioni, esperienze e buone prassi tra le parti per migliorare le loro politiche in questo settore con un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

143 Per quanto riguarda la Convenzione, il Comitato delle Parti offre le tradizionali competenze di follow-up e:

- Svolge un ruolo nella effettiva attuazione della Convenzione, facendo proposte per facilitare o migliorare l'uso efficace e l'attuazione della Convenzione, compresa l'individuazione di eventuali problemi e gli effetti di tutte le dichiarazioni o riserve formulate ai sensi della Convenzione;

- Svolge un ruolo di consulenza generale nei confronti della convenzione esprimendo un parere su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della Convenzione, anche attraverso raccomandazioni specifiche a parti in questo senso. Questa attività non comporta una valutazione reciproca o simili invadente follow-up;

- Funge da stanza di compensazione e facilita lo scambio di informazioni sugli sviluppi significativi giuridica, politica o tecnologica in relazione alla applicazione delle disposizioni della Convenzione. In questo contesto, il Comitato delle Parti può avvalersi della competenza dei pertinenti comitati e altri organismi del Consiglio d'Europa.

144. Paragrafo 4 stabilisce che il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) deve essere tenuto periodicamente informato delle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 25.

Capitolo VII - Rapporti con altri strumenti internazionali

Articolo 26 - Relazione con altri strumenti internazionali

145. L'articolo 26 riguarda il rapporto tra la Convenzione e altri strumenti internazionali.

146. Conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, l'articolo 26 mira a garantire che la Convenzione coesiste armoniosamente con gli altri trattati - sia multilaterali o bilaterali - o gli strumenti che trattano questioni che la Convenzione copre anche. Articolo 26, paragrafo 1, mira a garantire che la presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali a cui le Parti alla presente Convenzione sono parti o diventeranno parti, e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione.

147. Articolo 26, comma 2 stabilisce positivamente che le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali - o qualsiasi altro strumento giuridico - relative alle questioni che la Convenzione governa. Tuttavia, il testo chiarisce che le parti non sono autorizzati a concludere qualsiasi accordo che deroga a tale convenzione.

148. Dopo la firma di un memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea il 23 maggio 2007, il CDPC ha preso atto che "la cooperazione giuridica dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea in vista ad assicurare la coerenza tra il diritto comunitario e dell'Unione europea e gli standard di convenzioni del Consiglio d'Europa. Ciò non impedisce il diritto comunitario e dell'Unione europea di adottare regole più ampia portata."

Capitolo VIII - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 27 - Modifiche

149. Modifiche alle disposizioni della Convenzione possono essere proposti dalle parti. Esse devono essere comunicati a tutti i membri del Consiglio d'Europa membri, agli Stati che godono dello status di osservatore non membro con il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la Convenzione.

150. L'CDPC e altro Consiglio pertinente Europa comitati intergovernativi o scientifici preparerà pareri sulla proposta di modifica, che sarà presentata al Comitato delle Parti. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto e il parere presentato dal Comitato delle Parti, il Comitato dei Ministri può adottare l'emendamento alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. Prima di decidere l'emendamento, il Comitato dei Ministri consulta ed ottenere il consenso unanime di tutte le Parti. Tale requisito riconosce che tutte le Parti della Convenzione devono essere in grado di partecipare al processo decisionale riguardante gli emendamenti e sono su un piano di parità.

Capitolo IX - Clausole finali

151. Con alcune eccezioni, gli articoli da 28 a 33 si basano essenzialmente sulle clausole finali tipo per le convenzioni e gli accordi conclusi in seno al Consiglio d'Europa, che il Comitato dei Ministri ha approvato nella riunione 315 dei Deputati, nel febbraio 1980.

Articolo 28 - Firma ed entrata in vigore

152. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio europeo, l'Unione europea e gli Stati godendo dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. Inoltre, al fine di incoraggiare la partecipazione del maggior possibile non membri della convenzione, questo articolo fornisce loro la possibilità, oggetto di un invito del Comitato dei Ministri, a firmare e ratificare la Convenzione ancor prima della sua entrata in vigore. In questo modo, la presente Convenzione si discosta dal precedente Consiglio di pratica Trattato Europa secondo cui Stati non membri che non hanno partecipato alla elaborazione di una Convenzione del Consiglio d'Europa, di solito aderire ad esso dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, un precedente a tale disposizione può essere trovato nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (STCE n ° 211).

153. Articolo 28, paragrafo 3, imposta il numero di ratifiche, accettazioni o approvazioni richieste per l'entrata in vigore della convenzione alle cinque. Questo numero non è molto elevato al fine di non ritardare inutilmente l'entrata in vigore della Convenzione, ma riflette comunque la convinzione che è necessario un gruppo minimo di parti per impostare correttamente sulla affrontare la grande sfida della lotta contro il traffico di organi umani. Dei cinque parti che renderanno la Convenzione entri in vigore, almeno tre devono essere membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 29 - Applicazione territoriale

154. Tale disposizione riguarda unicamente i territori con uno status speciale, come territori d'oltremare, le Isole Fær Øer o la Groenlandia nel caso della Danimarca, o Gibilterra, l'Isola di Man, Jersey e Guernsey, nel caso del Regno Unito.

155. E' ben inteso, tuttavia, che sarebbe in contrasto con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione per una Parte contraente di escludere parti del proprio territorio principale dal campo di applicazione della Convenzione e che non era necessario per rendere questo punto esplicito nella convenzione .

Articolo 30 - Prenotazioni

156. Le riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state introdotte nella Convenzione per quanto riguarda gli articoli per i quali non è stato raggiunto un accordo unanime tra i negoziatori, nonostante gli sforzi compiuti a favore del compromesso. Queste riserve mirano a consentire il più grande possibile alla ratifica della Convenzione, pur consentendo parti per preservare alcuni dei loro concetti giuridici fondamentali. 157. Inoltre, l'articolo 30, paragrafo 2, consente Uniti e Unione europea di entrare in una riserva che limita il campo di applicazione degli articoli 5 e 7, paragrafi 2 e 3, solo quando i reati sono commessi al fine di attuazione e per altri scopi, come specificato da loro in la loro prenotazione.

158. Paragrafo 3 precisa che nessuna prenotazione può essere effettuata in relazione a qualsiasi disposizione della presente Convenzione, con le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

159. Paragrafo 4, rendendo possibile ritirare le prenotazioni in qualsiasi momento, mira a ridurre in futuro le divergenze tra le legislazioni che hanno recepito le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 31 - Composizione delle controversie

160. L'articolo 31 prevede che il Comitato delle Parti, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altre pertinenti del Consiglio d'Europa comitati intergovernativi o scientifici, dovrà seguire l'applicazione della Convenzione e facilitare la soluzione di tutte le controversie ad esso connesse tra le parti. Il coordinamento con il CDPC sarà normalmente assicurata attraverso la partecipazione di un rappresentante del CDPC nel Comitato delle Parti.

Articolo 32 - Denuncia

161. L'articolo 32 permette a qualsiasi parte di denunciare la Convenzione.

Articolo 33 - Notificazione

162. L'articolo 33 elenca le notifiche che, in quanto depositario della Convenzione, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa è chiamato a fare, e designa i destinatari di tali notifiche (Uniti e l'Unione Europea).

Superiore 

Documenti correlati**Incontri**

- Riunione 1205 dei Delegati dei Ministri (CM Room) / 9 luglio 2014

Altri documenti

- CM (2013) 79finalE / 9 lug 2014 
- CM / Del / dicembre (2014) 1205/10.3/appendixE / 8 luglio 2014 
- CM / Del / dicembre (2013) 1176/10.2E / 12 LUGLIO 2013 
- CM/Notes/1176/10.2E / 5 Luglio 2013 
- GR-J (2013) 14E / 12 giugno 2013 

Attività

Diritti umani e Stato di diritto
Democrazia
Chi siamo
Convenzione dei diritti dell'uomo
Consiglio d'Europa
Trattati

Press Multimedia

Newsroom
Web TV
Galleria fotografica
Podcast
Campagne

Link utili

Occupazione
Bando di gara
Archivio
Pagine web archiviate
Mappa del sito
Amicale
Tribunale amministrativo
E-cards

Contattaci

Segretario Generale e Vice Segretario Generale
Media
Contatti
Uffici esterni
Visitati
Newsletters
Form Patronato

Disclaimer - © Consiglio d'Europa 2014 - © Photo credit - Webmaster
LOGIN

vicino

Stampa RSS

SHARE
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+
Condividi su LinkedIn
Condividi su Pinterest
invis questa pagina